

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott.ssa Anna Marino
Dott. Filippo Pizzol

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 9 Aprile 2024

Circolare n. 5/2024

Oggetto: novità in tema superbonus, ACE e compensazione crediti investimenti 4.0

Crediti investimenti 4.0 compensazione in stand by

Il decreto legge 39 del 29 marzo 2024 (cd "salva-conti") pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/03/2024 prevede, per la fruibilità dei crediti su investimenti 4.0 e spese di R&S alcuni nuovi obblighi di comunicazione. Tale comunicazione si baserà sul modello del decreto direttoriale 6 ottobre 2021, che però dovrà essere aggiornato mediante decreto direttoriale del MIMIT.

Tre sono le possibili situazioni:

- per gli investimenti 4.0 e R&S che l'impresa effettua dal 30 marzo 2024, scatterà un doppio obbligo: comunicazione ex ante contenente la spesa programmata e la ripartizione temporale del tax credit; comunicazione ex post portante la rendicontazione finale;
 - per gli investimenti 4.0 (ma non le spese di R&S) relativi all'anno 2023, i cui crediti non sono ancora stati fruiti, la compensazione sarà condizionata alla avvenuta presentazione della rendicontazione, secondo il modello che, come anticipato, dovrà essere aggiornato mediante decreto direttoriale del MIMIT;
- per gli investimenti 4.0 (e le spese R&S) «realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 30 marzo 2024. la norma prevede l'obbligo di trasmettere la rendicontazione finale dell'investimento (comunicazione ex post) utilizzando la (nuova) modulistica che sarà approvata dal ministero. Nel caso in cui l'investimento 4.0 sia già stato completato e interconnesso, scatterà la facoltà di utilizzare immediatamente la prima rata del tax credit.

Lo studio suggerisce di sospendere la compensazione, in via prudenziale, dei crediti derivanti da investimenti 4.0 del 2023 e del 2024 fino all'uscita del decreto.

Sconto in fattura e cessione dei crediti superbonus

Con l'entrata in vigore del, **D.L. 39/2024** si inaspriscono ulteriormente le condizioni per la fruizione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi che davano diritto al superbonus, per i limitati casi in cui queste erano ancora applicabili.

Tale decreto blocca la possibilità, tra gli altri, di effettuare la cessione del credito/sconto in fattura anche per coloro che hanno ottenuto il titolo edilizio abilitativo al 16/02/2023 ma che non hanno sostenuto (pagato) alcuna spesa, documentate da fattura, collegata a lavori oggetto di agevolazione effettivamente realizzati alla data di entrata in vigore del decreto (30/03/2024).

Pertanto, i soggetti in possesso di Cilas o altro titolo abilitativo ottenuto prima del 16 febbraio 2023, che fino a prima dell'entrata in vigore del decreto potevano beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura senza particolari vincoli, ora si trovano a dover verificare l'effettiva realizzazione dei lavori ed il relativo sostenimento della spesa collegata.

Inoltre, il decreto esclude di fatto la scappatoia dell'anticipo delle fatture per interventi ancora da effettuare, in quanto il decreto pone un doppio requisito: l'aver sostenuto la spesa e l'aver effettuato materialmente l'intervento.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

In conclusione, viene stralciata la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per chi al 30 marzo del 2024 non ha pagato nemmeno una fattura **collegata a lavori effettivamente realizzati**.

Tale blocco, con specifiche clausole di salvaguardia, viene esteso sia agli interventi effettuati da enti del terzo settore sia a quelli effettuati dagli istituti autonomi case popolari, mentre non si applica agli immobili danneggiati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio Marche e Umbria fino al raggiungimento del limite di 400 milioni.

Compensazioni crediti edilizi

Il DL 39/2024 introduce un nuovo blocco alla cessione dei crediti disponendo che, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dalle Entrate con importo superiore a **10mila euro**, non sia possibile accedere all'istituto della compensazione con riferimento ai crediti d'imposta disciplinati dall'articolo 121 del DL 34/2020, presenti nella piattaforma telematica sul sito dell'agenzia delle Entrate (crediti da bonus edilizi). Dalla lettura della norma, si ritiene che lo stop riguardi sia i crediti derivanti da esercizio della cessione del credito sia quelli derivanti dall'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura. Lo stop opera se è già decorso il trentesimo giorno alla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione oppure nel caso in cui sia intervenuta la decadenza dalla rateazione.

La sospensione si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, non su tutto l'ammontare.

Per le modalità attuative del blocco è necessario attendere approvazione di un regolamento ministeriale.

Il nuovo obbligo di comunicazione delle spese per i lavori superbonus

Il DL 39/2024 introduce un nuovo adempimento con il quale vengono comunicate le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus.

Sono chiamati al nuovo adempimento coloro che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILAS ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Dovranno inoltre provvedere a trasmettere la nuova comunicazione tutti coloro che hanno presentato i suddetti documenti (CILAS o permesso di costruire) dal 1° gennaio 2024.

Tale comunicazione dovrà essere inviata all'ENEA (per ecobonus) o al Portale nazionale delle classifiche sismiche (per il sismabonus).

La nuova norma prevede espressamente che l'omessa trasmissione dei dati comporti l'applicazione della sanzione amministrativa di **10.000 euro**, per i soggetti che hanno già presentato una Cilas.

Per gli altri soggetti (quindi chi presenterà una Cilas post 30 marzo 2024) la mancata trasmissione comporterà la decadenza dall'agevolazione senza alcuna sanzione amministrativa.

Le disposizioni attuative per tale comunicazione saranno pubblicate con apposito decreto.

Cessione dei crediti ACE

Il DL 39/2024 modifica la disciplina in tema di cessione del credito ACE. In precedenza il credito ACE poteva essere ceduto con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Tale fattispecie non è più permessa. Viene però specificato, che i crediti che sono già stati oggetto di cessione, anteriormente alla data del 30 marzo 2024 possono costituire oggetto di un'ulteriore cessione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.